



# PROVINCIA DI MANTOVA

**ATTO DIRIGENZIALE**  
**n° 21 / 332 12/12/2012**



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA SOC. AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.R.L.- SEDE LEGALE E IMPIANTO IN ROVERBELLA - STRADA VICINALE DELLA BERGAMASCA. MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'OPERA.

Attesto che la presente copia, composta di N. 10 fascicoli, è conforme all'originale conservato presso il Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia. Mantova, li 12-12-2012

+ PARERE SCARICHI IDRICI  
+ " " POTUNE DI ROVERBELLA  
+ PARERI ARPA DI MN PROT. 96790/12 E 13059  
+ PARERE VICINI DEL PUOCO  
+ TAV. 2 E-M3

IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio  
*Giustelle Febulle*



PROVINCIA DI MANTOVA

NOTTOSCRITTO/A GUASTALUCA CARICIA FUNZIONARIO SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE DATA 12-12-12 ALLE ORE 12 PROWEDE A NOTIFICARE PER LE MANI DEL SIG. SALVARANI GIOVANNI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, PER LA COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. 21/332 12-12-2012

*Gh...*



*Giustelle Febulle*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**



**DECISIONE**

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12, avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e rifiuti speciali non pericolosi" rilasciato alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere in Via Dunant n.8 e impianto in Roverbella (MN) in Strada Vicinale della Bergamasca.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche in corso d'opera di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

**CONTESTO DI RIFERIMENTO**

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere, è stata autorizzata con Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi in comune di Roverbella (MN) in Strada Vicinale della Bergamasca.

Con nota del 06/06/12, in atti provinciali prot.n.28231 del 15/06/12, la Ditta ha comunicato la data di inizio lavori dal 11/06/2012 per la realizzazione dell'impianto.

Il Sig. Massimo Boschini, in qualità di legale rappresentante della Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Castiglione delle Stiviere, ha presentato in data 29/05/12, in atti provinciali prot.n.24310, una richiesta di modifiche non sostanziali all'autorizzazione di cui sopra, da realizzarsi in corso d'opera, come meglio sotto specificato.

Successivamente, la Ditta con:

- nota pervenuta in data 02/08/12, in atti provinciali prot.n.36229 del 03/08/12, ha comunicato il trasferimento della sede legale a Roverbella in Strada Vicinale della Bergamasca e il nominativo del sig. Fabio Rossi, quale nuovo legale rappresentante della Ditta stessa;
- con nota pervenuta in data 17/08/12, ha inviato una variante migliorativa delle emissioni in atmosfera, inerente l'installazione di un unico post-combustore a presidio dei motori Jenbacher.

**ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento, considerate tali modifiche, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, non sostanziali, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota prot.n.25024 del 31/05/12, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della L.241/90 e s.m.i., ha convocato la Conferenza dei servizi per il giorno 06/06/12.



Nella Conferenza dei servizi del 06/06/12, gli Enti hanno espresso parere favorevole alle modifiche non sostanziali all'autorizzazione sopra citata, richiedendo alla ditta di completare la documentazione già depositata come meglio dettagliato nel verbale della Conferenza medesima.

Il Responsabile del procedimento con la nota prot.n.27469 del 12/06/12, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

La Ditta con la nota pervenuta in data 28/06/12, in atti provinciali prot.n.30444, ha inviato la documentazione richiesta nella Conferenza del 06/06/12.

### **Descrizione delle modifiche**

Gli interventi di modifica riguardano principalmente:

- il riposizionamento, comunque all'interno del perimetro dello stabilimento, di alcuni elementi costruttivi dell'impianto;
- la variazione delle dimensioni / caratteristiche di alcuni elementi d'impianto;
- l'eliminazione di elementi;
- la realizzazione di nuovi elementi.

Le modifiche nel dettaglio vengono illustrate nell'Allegato Tecnico A1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che in parte integra e sostituisce l'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12.

Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nelle nuove Tavole 2E "Planimetria generale – progetto in variante" – M3 "Sezioni generali – progetto in variante", parti integranti e sostanziali del presente atto, che sostituiscono le tavole 2E "Planimetria generale", 2J "Planimetria rete raccolta acque meteoriche" e M3 "Sezioni", allegate all'Atto sopra citato.

Si prende atto inoltre che:

- nel provvedimento autorizzativo n.21/86 del 03/04/12, è stata erroneamente indicata una vasca di accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi, con un volume pari a 70 m<sup>3</sup> per il ricevimento del rifiuto CER 20 01 08, mentre le vasche sono tutte da 100 mc.
- la ditta ha ripresentato la documentazione relativa alla stima dei costi per la dismissione dell'impianto, valutati in Euro 59.572,81.

Il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione con nota prot.n.54816 del 12/12/12, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha comunicato il parere relativo agli scarichi idrici, che sostituisce il parere prot.n.12964 del 26/03/12, allegato all'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12.

Il Parco del Mincio, con nota prot.n.2894/12, in atti provinciali prot.n.33257 del 13/07/12, ha comunicato il parere favorevole alle modifiche di cui si tratta, non ritenendo necessario l'avvio della procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Il Comune di Roverbella con nota prot.n.7421 del 08/08/12, in atti provinciali prot.n.37372 del 13/08/12, ha espresso parere favorevole alla variante di cui si tratta, con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ASL di Mantova, con nota prot.n.52635 del 27/08/12, in atti provinciali prot.n.38685 del 28/08/12, ha espresso parere positivo alle varianti non sostanziali al progetto approvato con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12, con alcune considerazioni riportate nell'Allegato Tecnico 1.



L'ARPA di Mantova con note:

- prot.n.96790/12 del 12/07/12, in atti provinciali prot.n.34478 del 23/07/12, ha ribadito il parere favorevole, già espresso in sede di Conferenza del 06/06/12, per la realizzazione delle modifiche impiantistiche non sostanziali di cui si tratta con precisazioni;
- prot.n.130590/12 del 24/09/12, in atti provinciali prot.n.42371 del 25/09/12, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale relativamente all'installazione dell'unico post-combustore.

Le stesse, che integrano la nota prot.n.35680/12 del 14/03/12, allegate al provvedimento n.21/86 del 03/04/12, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le condizioni, prescrizioni e considerazioni in esse contenute, sono vincolanti ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto di cui si tratta.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, ha espresso il parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni – prot.n.7791 del 04/07/12 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

## RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

### Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
  - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
  - il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.29632 del 22/06/12 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

## AUTORIZZA

la Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Roverbella in Strada Vicinale della Bergamasca, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'opera sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e rifiuti speciali non pericolosi sito in

comune di Roverbella in Strada Vicinale della Bergamasca, autorizzato con l'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, come meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico A1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto sopra citato.



Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nelle nuove Tavole 2E "Planimetria generale – progetto in variante" – M3 "Sezioni generali – progetto in variante", parti integranti e sostanziali del presente atto, che sostituiscono le tavole 2E "Planimetria generale", 2J "Planimetria rete raccolta acque meteoriche" e M3 "Sezioni", allegate all'Atto sopra citato.

Gli interventi di modifica riguardano principalmente:

- il riposizionamento di alcuni elementi costruttivi dell'impianto;
- la variazione delle dimensioni / caratteristiche di alcuni elementi d'impianto;
- l'eliminazione di elementi;
- la realizzazione di nuovi elementi.

Il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione con nota prot.n.54816 del 12/12/12, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha comunicato il parere relativo agli scarichi idrici, che sostituisce il parere prot.n.12964 del 26/03/12, allegato all'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12.

Il Comune di Roverbella con nota prot.n.7421 del 08/08/12, in atti provinciali prot.n.37372 del 13/08/12, ha espresso parere favorevole alla variante di cui si tratta, con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ARPA di Mantova con note:

- prot.n.96790/12 del 12/07/12, in atti provinciali prot.n.34478 del 23/07/12, ha ribadito il parere favorevole, già espresso in sede di Conferenza del 06/06/12, per la realizzazione delle modifiche impiantistiche non sostanziali di cui si tratta con precisazioni;
- prot.n.130590/12 del 24/09/12, in atti provinciali prot.n.42371 del 25/09/12, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale relativamente all'installazione dell'unico post-combustore.

Le stesse, che integrano la nota prot.n.35680/12 del 14/03/12, allegate al provvedimento n.21/86 del 03/04/12, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le condizioni, prescrizioni e considerazioni in esse contenute, sono vincolanti ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto di cui si tratta.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, ha espresso il parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni – prot.n.7791 del 04/07/12 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si prende atto che nel provvedimento autorizzativo n.21/86 del 03/04/12, è stata erroneamente indicata una vasca di accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi, con un volume pari a 70 m<sup>3</sup> per il ricevimento del rifiuto CER 20 01 08, mentre le vasche sono tutte da 100 mc.





Si dà atto che la Ditta ha ripresentato la stima dei costi di dismissione dell'impianto con computo metrico, quantificati in Euro 59.572,81, che sostituisce la stima riportata nel dispositivo dell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12.

Nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 al capitolo **DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**, nell'ultimo paragrafo relativo alle tipologie di biomasse di cui all'Allegato X del D.L.vo 152/06 e s.m.i., è stata richiamata, per un mero errore di trascrizione, la Sez.4 alla Parte II mentre deve intendersi il richiamo alla Sez.6.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e rifiuti speciali non pericolosi" rilasciato alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale e impianto a Roverbella in Strada Vicinale della Bergamasca, non modificate con il presente provvedimento.

Rilevato che la Ditta con l'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, è stata autorizzata alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo anche di rifiuti speciali non pericolosi compresi al punto 15 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/98, come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n.186, individuati con i codici CER e le tipologie elencate nell'Atto di cui sopra, si precisa che:

- ai sensi del comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con l'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 si autorizza l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata per le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13 e R3) di cui all'art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- come riportato nell'Allegato Tecnico A all'Atto di cui sopra, i rifiuti speciali non pericolosi autorizzati nell'impianto, come da elenco riportato al capitolo "Descrizione dell'impianto e del processo", rientrano al punto 15.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1, del D.M. 05/02/98, come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n.186; si prende atto che, fermo restando le tipologie dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzate, il Decreto n.186/06 fissa la quantità massima dei rifiuti rientranti nella tipologia 15.1 e pertanto, è possibile il ritiro degli stessi nel rispetto della quantità prevista nell'Atto sopra citato, pari a 9.950 ton/anno;
- la data effettiva di inizio attività di messa in riserva e recupero in procedura semplificata, coincide con la data di messa in esercizio dell'impianto, e pertanto ai fini del rinnovo della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., i 5 anni di validità decorrono da tale data;
- la Ditta, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e comunque prima della messa in esercizio dell'attività, ai sensi della D.G.R. n.7/19461 del 19/11/04 della Regione Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. in data 06/12/04, e succ.mod., dovrà presentare idonea garanzia finanziaria, utilizzando lo schema allegato alla presente, dell'importo totale di EURO 61.819,64 relativa alla messa in riserva di 300 mc di rifiuti speciali non pericolosi e al recupero degli stessi; la stessa dovrà essere prestata per un periodo corrispondente alla durata della comunicazione (cinque anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto), maggiorata di un anno.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta SOC. AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia

di Mantova, al Comune di Roverbella, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, al Parco del Mincio, all'ENEL Distribuzione.




Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 12/12/12

p. Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Leoni', written over the printed name.



## ALLEGATO TECNICO A1

(di integrazione e in parte di sostituzione di alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12)



Il Capitolo "DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO" è in parte così integrato.

Le modifiche non sostanziali di cui al presente provvedimento, comportano:

- la riduzione della superficie pavimentata di 4.550 m<sup>2</sup> (es. ubicata tra i digestori) e nelle zone interessate alla viabilità, la pavimentazione in cemento viene sostituita da asfalto;
- la realizzazione di un ulteriore ingresso sul lato della capezzagna (larghezza mt.8) e di uno pedonale;
- non viene realizzata la recinzione interna all'impianto che delimitava l'area dei digestori.

Il Capitolo "STRUTTURA IMPIANTISTICA" è in parte integrato e in parte sostituito. Il primo paragrafo è così sostituito:

Come proposto nel parere tecnico dell'ARPA di Mantova relativo allo studio geologico, sotto le vasche dell'impianto verrà realizzato un doppio fondo monitorabile attraverso pozzetti di ispezione.

### 1) Riposizionamento di alcuni elementi costruttivi dell'impianto:

- la pesa di dimensioni mt.18 x 3,60 mt. viene spostata sul piazzale di fronte al nuovo ingresso, davanti alla nuova struttura che comprende il locale ufficio;
- le vasche di accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi e la pre-vasca di omogeneizzazione e miscelazione vengono spostate di fronte al nuovo ingresso;
- il posizionamento delle strutture del trattamento del gas, di cogenerazione, ecc., viene effettuato in una unica zona posta a destra del nuovo ingresso;
- si inverte il posizionamento della vasca per lo stoccaggio della frazione liquida con la vasca di equalizzazione;
- la vasca interrata per il prelievo della frazione liquida del digestato per il caricamento dei carri botte viene spostata adiacente alla trincea delle biomasse.

### 2) Variazione delle dimensioni / caratteristiche di alcuni elementi d'impianto:

- la centrale di aspirazione in cls (prevista di diametro 6 m) viene realizzata quadrata con lato di 6,50 mt., con piano interrato e piano rialzato con copertura dotata di parapetti anticaduta;
- la pre-vasca di omogeneizzazione e miscelazione della biomassa (in autorizzazione prevista quadrata) viene realizzata cilindrica, con diametro di 16 mt., mantenendo la medesima volumetria;
- l'altezza della vasca di equalizzazione del digestato e della vasca per lo stoccaggio della frazione liquida proveniente dalla separazione viene aumentata di 2 mt., per una altezza di mt.8, interrate a - 1,20 mt., con conseguente aumento del volume di stoccaggio;
- viene modificata la rete di raccolta delle acque piovane e le stesse vengono convogliate nell'impianto di biogas e non più scaricate in CIS.

### 3) Eliminazione di elementi:

- la cabina per il controllo della pesa non viene realizzata poiché inserita nel nuovo locale.

### 4) Realizzazione di nuovi elementi:

- un piazzale antistante il nuovo ingresso, con adeguate pendenze verso le linee di raccolta delle acque meteoriche;





- n.1 nuova struttura con locali distinti (in sostituzione del locale quadri, servizi igienici e ufficio) avente dimensione mt.20,52 x 8 mt., altezza interna circa mt.3, suddivisa in:
  - a) n.3 locali trasformatore;
  - b) sala quadri e locale media tensione;
  - c) magazzino;
  - d) ufficio e locale controllo pesa;
  - e) locale servizi/doccia;
- n.1 pozzetto (centro stella) nelle vicinanze della pre-vasca;
- n.1 biofiltro per il trattamento delle arie del locale adibito alla biossificazione accelerata della frazione solida del digestato, avente una portata di 6.800 m<sup>3</sup>/h;
- n.1 biofiltro scarrabile per il trattamento delle arie della pre-vasca e delle vasche di accettazione rifiuti, avente una portata di 1.675 m<sup>3</sup>/h;
- n.1 vasca antincendio avente una lunghezza di circa 17,60 mt. ed n.1 elettropompa posizioni su piazzola;
- n.1 post-combustore (a presidio delle emissioni identificate con sigla E1 e E2, prodotte dai cogeneratori **Jenbacher J320 GS-C25**) a due camere di tipo rigenerativo, in grado di trattare un volume dei fumi di 7.306 Nm<sup>3</sup>/h anidri (pari alla somma delle portate E1 e E2); tale punto di emissione – sigla Epc – ha le caratteristiche riportate nella scheda redatta dal responsabile tecnico della ditta fornitrice e rispetta i valori limiti di emissione fissati in particolare per il COT e per il CO nell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12;
- n.1 cabina ENEL con dimensioni mt.5,70 x 3,90 mt., suddivisa in locale ENEL, locale misure e locale utente, realizzata su piazzola, al confine della proprietà sull'angolo destro dell'ingresso fronte capezzagna.

Il Capitolo "EMMISSIONI IN ATMOSFERA" è così sostituito:

Per tutte le emissioni originate dall'esercizio dell'impianto, si rimanda ai contenuti delle note dell'ARPA di Mantova:

- prot.n.35680/12 del 14/03/12, parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/2012;
- prot.n.96790/12 del 12/07/12 e prot.n.130590/12 del 24/09/12 pari integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Le emissioni dei cogeneratori devono rispettare i limiti espressi su base oraria degli inquinanti previsti al punto 2 dell'Allegato 2, suballegato 1 del D.M.05/02/98 e s.m.i.

Il Capitolo "ACQUE" è così sostituito:

La Ditta è tenuta ad osservare i contenuti riportati nel parere relativo agli scarichi del Servizio Acque Suolo e Protezione Civile di questa Provincia prot.n.54816 del 12/12/12, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Capitolo "DIGESTATO" è così integrato:

Il controllo batteriologico sugli alimenti da consumare crudi, coltivati sui terreni interessati dallo spandimento del digestato, deve essere effettuato per almeno due anni.

Si prende atto delle indicazioni della Regione Lombardia riportate nella D.G.R. n.3298 del 18/04/12, relativa alle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti FER, al punto 7.4.2 "Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse anche parzialmente costituite da rifiuti".

Pertanto, qualora la Ditta produca digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso rifiuti speciali non pericolosi, il digestato è considerato rifiuto speciale non pericoloso e come tale va gestito.



In attuazione a ciò, le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sono considerate operazione R10 dall'Allegato C alla Parte IV del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e devono essere autorizzate ai sensi del D.L.vo 99/92 e s.m.i.; in tale caso la Ditta dovrà presentare richiesta di integrazione al provvedimento autorizzativo, inoltrando idonea documentazione.



### **Il Capitolo "PRESCRIZIONI" è così integrato:**

Viene inserito il punto 10.:

10. La Ditta, dopo la messa a regime dell'impianto, nei primi due anni di esercizio e con frequenza annuale, dovrà effettuare la campagna di misura per la determinazione delle unità olfattometriche in emissione dai biofiltri ed in prossimità dell'impianto di compostaggio con relativa speciazione dei composti organici volatili presenti. La campagna di campionamento per la determinazione delle unità odorimetriche dovrà comprendere anche prelievi sul perimetro del sito produttivo. Le campagne di misura dovranno essere eseguite in conformità della NORMA UNI EN 13725/2004 – Misura dell'intensità dell'odore basata sul principio dell'olfattometria dinamica – ed il piano di monitoraggio dovrà essere preventivamente valutato dagli Enti preposti. I risultati ottenuti dovranno essere utilizzati per l'applicazione delle simulazioni modellistiche allo scopo di evidenziare eventuali situazioni critiche inerenti l'impatto odorigeno. La valutazione dei risultati ottenuti dovrà essere condotta in base ai criteri riportati nella D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12. I risultati analitici dovranno essere trasmessi agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Roverbella).

